

**Ministero Dell'Interno – Circolare n.3720 del 27 Marzo 2013 –
Procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana.**

**Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi
dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91**

Ministero dell'Interno

OGGETTO:Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

AI SIGG.RI PREFETTI – LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – AOSTA
e, per conoscenza, AL GABINETTO DEL MINISTRO – SEDE

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – SEDE

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE – ROMA

L'incremento costante del numero delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana non consente agli Uffici di assicurare sempre il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonostante siano state adottate importanti misure di semplificazione delle procedure.

In vista del completamento del processo di informatizzazione di dette procedure, con l'avvio sperimentale della modalità di acquisizione "on-line" delle domande, occorre attuare attività preparatoria consistenti principalmente nel monitoraggio dei procedimenti amministrativi in itinere.

Quanto sopra al fine di assicurare che le istanze già presentate, e per le quali non siano esaurite le fasi endoprocedimentali, vengano definite prima della introduzione della nuova procedura.

Sulla base delle circolari diramate in passato, si è instaurata la prassi dell'acquisizione degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria attraverso la convocazione dell'interessato presso le locali Autorità di P.S..

A tale proposito si è ritenuto, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le Questure, superando la prassi del colloquio, possano limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio dello straniero richiedente la cittadinanza e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonché ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati di Polizia (segnalazioni di reato inoltrate alla competente Autorità giudiziaria e eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei confronti dello straniero, inammissibilità Schengen).

Le SS.LL. formuleranno quindi le proprie osservazioni ai sensi dell' art. 2 del D.P.R. n. 362/1994 , tenendo conto dei predetti elementi istruttori.

E' opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sulla circolare del 17 aprile 2012 a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministro dell'interno, la quale, tra l'altro, ha chiarito che al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le disposizioni dettate dal D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge n. 183/2011 , in materia di autocertificazione, fermo restando che, ove gli elementi richiesti attengano ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge.

Con riferimento ai dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda, codesti Uffici potranno verificare la veridicità delle stesse, nei casi previsti dall' art. 71 del D.P.R. citato, segnalando eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato.

Resta ferma l'assoluta necessità di segnalare altresì – attraverso il sistema informatico – il verificarsi di eventuali ulteriori situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato, rispetto a quanto già comunicato (ritiro del permesso di soggiorno, denunce, notizie di reato, sottoposizione a misure di sicurezza), da valutare prima dell'emanazione del provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale
Di Caprio